

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| DELIBERA N. | 60/2015         |
| TITOLO      | 2015.1.10.4     |
|             | 2015.1.10.21.12 |
| LEGISLATURA | X               |

Il giorno 10 settembre 2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / WIND TELECOMUNICAZIONI X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

## Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"*, in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito *"Regolamento"*;

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*, di seguito *"Regolamento indennizzi"*;

Viste le linee guida- delibera Agcom n. 276/13/CONS;

Vista la delibera Agcom n. 179/03/CSP, n. 274/07/CONS, n. 45/10/CIR, n. 31/12/CIR e n. 529/09/CONS;

Viste le Delibere Corecom Abruzzo n. 5/11 e n. 10/11; Corecom Lazio n. 29/12; Corecom Emilia-Romagna n. 11/11, n. 12/11, n. 17/11, 38/11 e 47/14; Corecom Lombardia n. 52/12 e Corecom Puglia n. 33/11 e 38/11;

Visto la tabella delle iniziative urgenti e indifferibili sisma Emilia-Romagna del 24.10.2012;

Visto lo *"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni"*, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini (NP.2015.1693);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 10 settembre 2015;

#### CONSIDERATO QUANTO SEGUE

### **1. La posizione dell'istante**

La sig.ra XXX riporta che, a seguito del terremoto che ha interessato parte della regione Emilia-Romagna, dal mese di maggio 2012 e fino al mese di ottobre 2012, si trovava impossibilitata ad accedere alla propria abitazione in quanto residente nel comune di Carpi, all'interno della cd "zona rossa". Nonostante la situazione, il gestore Wind Telecomunicazioni X (di seguito, solo Wind) ad ottobre 2012 provvedeva all'ingiustificata sospensione del servizio sulla linea XXX.

Una volta avuto nuovamente possesso della propria abitazione, presa visione della corrispondenza e delle fatture inviate da Wind, la sig.ra XXX si rendeva conto che gli importi fatturati dal gestore telefonico risultavano non corrispondenti a quanto definito al momento della stipula contrattuale: evidenziavano infatti costi per telefonate effettuate all'estero. L'istante pertanto, provvedeva immediatamente alla contestazione delle fatture difformi ma, nonostante i pagamenti delle fatture e i solleciti ad opera dell'istante, il servizio non veniva riattivato e la sig.ra XXX chiedeva disdetta del contratto con portabilità della propria utenza in Telecom Italia X (di seguito, solo Telecom) in data 15.12.2012. Solo in data 5.02.2013, l'utente riusciva ad ottenere la riattivazione del servizio ma Wind continuava comunque la fatturazione.

In base a tali premesse, l'utente pertanto richiedeva:

- a) lo storno delle morosità e il ritiro dell'eventuale pratica di recupero del credito a proprie cure e spese;
- b) gli indennizzi per la sospensione della linea che ai sensi dell'art. 5 allegato A della delibera n. 73/11/CONS si quantificano in euro 7,50 pro die (dal mese di ottobre 2012 al mese di gennaio 2013 per un totale di 120 giorni) per un importo complessivo pari ad euro 1.800,00;
- c) gli indennizzi spettanti per il ritardo della portabilità che ai sensi dell'art. 6 allegato A della delibera 73/11/CONS è pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, per un importo complessivo pari ad euro 125,00 (dal 15.12.2012 al 05.02.2013);



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

- d) gli indennizzi per la mancata risposta al reclamo che si quantificano nella misura di euro 300,00 ex allegato A alla delibera 73/11/CONS;
- e) tutti gli ulteriori indenizzi che ci si riserva di quantificare;
- f) il rimborso delle spese legali ex art. 19, all. A delibera 173/07/CONS per somma che si quantifica forfettariamente in euro 150,00.

## **2. La posizione dell'operatore**

Wind si costituiva ritenendo le contestazioni formulate da parte istante infondate in fatto e in diritto. In particolare rilevava da verifiche effettuate, che tutte le fatture erano dovute in quanto l'istante avrebbe chiesto la MNP a febbraio 2013 per la voce sim. In ogni caso, Wind sottolineava che, trattandosi di una telefonia mobile, l'istante aveva comunque potuto usufruire del servizio.

## **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate da parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato. Prima di definire l'esito delle singole richieste, è però opportuno precisare e definire alcuni aspetti utili all'esito del presente atto.

A seguito del terremoto che nel 2012 ha colpito l'Emilia-Romagna e il territorio di alcune regioni confinanti, tutti i gestori telefonici supportati da Agcom, hanno valutato la possibilità di adottare tutele specifiche per le numerose criticità che gli utenti, interessati dall'evento sismico, si prestavano a dovere affrontare. Durante gli incontri effettuati, ogni operatore telefonico, provvedeva a riferire sugli interventi che intendeva operare rispetto alle utenze delle zone colpite. In particolare, sia all'incontro dell'8 giugno 2012 presso la sede Agcom in Roma, sia successivamente il 12 luglio 2012 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Wind dichiarava di aver provveduto per la clientela fissa e mobile alla sospensione dell'invio della fatturazione per le utenze attestate nei comuni colpiti dal sisma, come da elenco del Capo della protezione civile. Anche nella tabella riassuntiva delle iniziative dei gestori elaborata da Agcom del 24.10.2012 e reperibile sul sito <http://www.agcom.it/emergenza-sisma-in-emilia-romagna-del-20-maggio-2012> Wind, relativamente alla fatturazione, sia per linee fisse che mobili, ne prevedeva la sospensione fino al 1.09.2012.

Ancora, bisogna precisare che all'interno delle fatture in contestazione, i costi si riferiscono a due linee: XXX e XXX. Per quanto qui di competenza, si tratterà della sola linea XXX in quanto unica utenza richiamata da parte istante nel formulario UG e GU14. Resta pertanto inteso che le voci contenute nelle fatture concernenti la linea XXX non saranno oggetto di trattazione.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Ora, alla luce di questa introduzione, è possibile analizzare tutte le singole richieste.

a) “Storno delle morosità e il ritiro dell’eventuale pratica di recupero del credito a proprie cure e spese”.

Parte istante, nel richiedere lo storno delle morosità in essere, ha tralasciato il deposito delle fatture e dei relativi pagamenti effettuati. Ci viene incontro il deposito da parte di Wind delle fatture emesse e del prospetto dei pagamenti effettuati da parte istante. Risultano insolute: la fattura n. 8820326836 del 27.11.2012 relativa la periodo 21.09.2012 e 20.11.2012; la fattura n. 7801945095 del 2.02.2013 relativa al periodo 21.11.2012 - 20.01.2013; la fattura n. 7805715369 del 02.04.2013 relativa al periodo 21.01.2013- 20.03.2013 (limitatamente fino al giorno 06.02.2013) per un totale complessivo pari ad euro 273,94.

Parte istante lamenta la sospensione della linea ad opera di Wind fatta nel mese di ottobre 2012 senza alcun preavviso e, nonostante i pagamenti effettuati, la mancata riattivazione della stessa. Tale circostanza non è stata smentita né confutata da Wind né nella memoria del 23 febbraio 2015, né nel corso dell’udienza in cui anzi, il gestore ha sottolineato come la sospensione fosse da ritenersi legittima in quanto, pur trattandosi di residente in uno dei comuni terremotati, si trattava comunque di telefonia mobile e, pertanto, l’utente aveva potuto usufruito del servizio.

Ora, sebbene non via sia agli atti la prova contabile dei pagamenti effettuati da parte istante, appare pacifico che la sig.ra XXX abbia provveduto, seppure in ritardo, vista la sospensione dell’utenza, al pagamento delle fatture relative al periodo fino al giorno 20.09.2012 (come si evince anche dalla documentazione depositata da Wind).

In base all’articolo 3, comma 4, della delibera Agcom n. 179/03/CSP, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni. Le uniche eccezioni a tale principio riguardano le interruzioni dovute a interventi tecnici di manutenzione e riparazione (la cui legittimità è peraltro subordinata all’adempimento di una serie di oneri preventivi in capo all’operatore) e i casi tassativamente indicati dall’articolo 5 del regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti (allegato A, delibera Agcom n. 173/07/CONS), ovvero sia le ipotesi di frode, ripetuti ritardi nei pagamenti o ripetuti mancati pagamenti, rispetto ai quali però incombe comunque in capo all’operatore un preciso onere di informativa e preavviso, il cui mancato rispetto rende illegittima l’interruzione del servizio. (Cfr. anche Corecom Abruzzo delibera n. 5/11; Corecom Abruzzo delibera n. 10/11; Corecom Lazio delibera n. 29/12 e Corecom Emilia-Romagna delibera n. 11/11). Risulta infatti inadempiente l’operatore che, in caso di morosità dell’utente, non provi di aver inviato la suddetta diffida entro i termini stabiliti (prova questa che non risulta agli atti).



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

Inoltre, a pagamento effettuato era tenuta alla riattivazione del servizio sospeso per morosità (cfr. Agcom delibera n. 45/10/CIR, Agcom delibera n. 31/12/CIR). Infatti, qualora l'utente provveda a saldare l'insoluto l'operatore è tenuto a provvedere alla riattivazione dei servizi che risultavano sospesi per morosità. In mancanza, l'utente ha diritto ad un indennizzo per l'illegittimo protrarsi della sospensione dell'utenza.

Alla luce di quanto sopra, Wind appare ragionevolmente responsabile sotto tre profili: la sospensione non doveva avere luogo per i fatti relativi al terremoto di cui si è già detto, doveva essere preceduta da una comunicazione e, in ogni caso, a pagamento effettuato era tenuta alla riattivazione del servizio sospeso per morosità.

Si ritiene pertanto di accogliere la richiesta di storno di parte ricorrente relativamente agli insoluti riferiti all'utenza XXX. Resta invece, come già specificato sopra, l'eventuale insoluto relativamente all'utenza XXX. Per quanto invece nello specifico concerne la richiesta di ritiro della pratica di recupero del credito, questa non può essere accolta. L'articolo 19 dell'allegato A alla delibera Agcom n.173/07/CONS attribuisce al Corecom esclusivamente il potere di condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o a corrispondere indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità (per tutti cfr. Corecom Emilia-Romagna delibera n. 12/11). Sono pertanto da rigettare le richieste dirette all'ottenimento di una pronuncia dichiarativa di situazioni in fatto ed in diritto che esulano dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione, così come previsto dall'articolo 19, comma 4, della delibera Agcom n. 173/07/CONS e dalla delibera Agcom n. 529/09/CONS.

b) "Gli indennizzi per la sospensione della linea che ai sensi dell'art. 5 allegato A della delibera n. 73/11/CONS si quantificano in euro 7,50 pro die (dal mese di ottobre 2012 al mese di gennaio 2013- per un totale di 120 giorni) per un importo complessivo pari ad euro 1.800,00".

Questa domanda non è rinvenibile tra quelle proposte dall'istante in sede di conciliazione. Ciò nonostante, la stessa merita comunque di essere trattata dato che la tematica della sospensione dell'utenza era stata chiaramente esposta dall'utente anche nel formulario UG e successivamente ribadita sia nell'allegazione fattuale del formulario GU14 sia in sede di udienza. Ciò in ottemperanza a quanto stabilito al punto III.1.2. delle linee guida- delibera Agcom n. 276/13/CONS, secondo cui la necessaria identità dell'oggetto delle richieste svolte in fase conciliativa e di definizione non deve portare a richiedere l'assoluta identità formale delle domande, ma soltanto che "la questione della discussione sia la medesima".

Sulla base di quanto già detto sopra, si ritiene di accogliere la richiesta di parte istante come di seguito specificato. Non avendo la sospensione una data certa ma indicando l'istante genericamente come "ottobre" il periodo (dies incertum), si può considerare come arco temporale per il conteggio



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

dell'indennizzo, in via equitativa, il periodo che va dal 15 ottobre 2012 al 5 febbraio 2013 (giorno di passaggio a Telecom e riattivazione della linea), dunque 113 giorni lavorativi di ritardo per i quali è dovuto un indennizzo giornaliero pari ad euro 7,50 (art. 4, co. 1, allegato A delibera n. 73/11/CONS) per un totale pari ad euro 847,50.

c) “Gli indennizzi spettanti per il ritardo della portabilità che ai sensi dell’art. 6 allegato A della delibera 73/11/CONS è pari ad euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, per un importo complessivo pari ad euro 125,00 (dal 15.12.2012 al 05.02.2013)”.

Differentemente a quanto fatto per la richiesta di indennizzo relativa alla sospensione del servizio, nel caso dell'indennizzo per il ritardo della portabilità, la domanda non può trovare accoglimento per più ragioni.

In primo luogo, come da giurisprudenza costante dell’Agcom e di codesto Comitato, (cfr. delibere Corecom Emilia-Romagna n. 17/2011, 38/2011 e 47/2014), è da ritenere inammissibile la domanda che non sia stata preventivamente formulata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 14 della delibera Agcom n. 173/07/CONS. Tale domanda infatti, non risulta essere tra quelle formulate in sede di conciliazione né esposte come disservizio all’interno della descrizione dei fatti.

Inoltre, la procedura di migrazione è stata introdotta con la delibera Agcom n. 274/07/CONS al fine di garantire un più agevole passaggio degli utenti tra gli operatori di comunicazione elettronica. Le fasi della procedura sono indicate puntualmente all’articolo 17-bis. In particolare, prevedono il coinvolgimento, seppure con termini e modalità differenti, sia dell’operatore recipient che dell’operatore donating. E’ necessario pertanto che entrambi siano coinvolti nella richiesta di indennizzo così da potere stabilire il responsabile del presunto fallimento della procedura. Non solo, parte istante anche nel ricorso in definizione non ha chiarito in modo esaustivo l’arco temporale interessato. Nel formulare GU14 scrive *“disdetta del contratto in data 15.12.2012”* mentre nell’unica raccomandata prodotta agli atti e inviata a Wind, la sig.ra XXX scrive di avere *“deciso di cambiare passando il mio numero ad altro gestore”* indicando come data del fatto il febbraio 2013. Se effettivamente come scritto dalla sig.ra XXXX la richiesta di migrazione è avvenuta a febbraio e la nuova linea è stata attiva dal 6 febbraio, non apparirebbe comunque plausibile la richiesta di indennizzo.

d) “Gli indennizzi per la mancata risposta al reclamo che si quantificano nella misura di euro 300,00 ex allegato A alla delibera 73/11/CONS”.

La suddetta domanda non può essere accolta, infatti, come da giurisprudenza costante dell’Agcom e di codesto Comitato, (cfr. delibere Corecom Emilia-Romagna n. 17/2011, 38/2011 e 47/2014), è da ritenere



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)

inammissibile la domanda di indennizzo per mancata risposta al reclamo che non sia stata preventivamente formulata in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 14 della delibera Agcom n. 173/07/CONS. Tale domanda infatti, non risulta essere tra quelle formulate in sede di conciliazione. Nel formulario UG presentato in data 14.11.2011, si leggono solo le seguenti richieste: *“risoluzione contratto per inadempimento di Wind senza oneri e spese a carico utente; annullamento fatture Wind successive a sospensione servizio; rimborso spese, indennizzi e risarcimento danni da quantificarsi; ritiro pratiche recupero crediti”*. Inoltre, nonostante nel ricorso introduttivo innanzi codesto Corecom parte istante facesse riferimento ad una contestazione immediata sulle fatture ricevute, agli atti risulta quale unico reclamo una raccomandata inviata a Wind in data 28 maggio 2013. Inoltre, sebbene la normativa non lo vieti, un consistente lasso temporale intercorso tra l'avvenuta conoscenza del problema e il reclamo proposto dall'utente è un dato che deve essere tenuto in debita considerazione ai fini della quantificazione dell'indennizzo (Cfr. Corecom Lombardia delibera n. 52/12, Corecom Puglia delibera n. 38/11). Del resto, solo tramite il reclamo l'operatore può attivare l'apposita procedura volta all'individuazione del guasto o del disservizio, e porvi rimedio (cfr. Corecom Puglia delibera n. 33/12).

e) Tutti gli ulteriori indenizzi che ci si riserva di quantificare;

La richiesta non può trovare accoglimento. Oltre agli indennizzi espressamente richiesti in GU14 e memorie correlate non sono emerse ulteriori richieste da parte istante.

a) Il rimborso delle spese legali ex art. 19, all. A delibera 173/07/CONS per somma che si quantifica forfettariamente in euro 150,00.

Per quanto concerne le spese di procedura, pur non essendo state espressamente richieste nella domanda UG possono comunque essere ricomprese nella richiesta generale di rimborso spese. Appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 100,00 considerato che le richieste formulate dalla parte hanno trovato solo parziale accoglimento.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio Corecom dr.ssa Primarosa Fini, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti della società Wind Telecomunicazioni X per le motivazioni di cui in premessa.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6377 - 527.6597

email [corecom@regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@regione.emilia-romagna.it) PEC [corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

WEB [www.assemblea.emr.it/corecom](http://www.assemblea.emr.it/corecom)



2. La società Wind Telecomunicazioni X è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
  - I. euro 847,50 (ottocentoquarantasette/50) a titolo di indennizzo per la sospensione dell'utenza XXX;
3. La società Wind Telecomunicazioni X, è tenuta, relativamente alle fatture n. 8820326836 del 27.11.2012, n. 7801945095 del 2.02.2013 e n. 7805715369 del 02.04.2013, e limitatamente alla sola utenza XXX, al rimborso e/o storno degli importi fatturati.
4. La società Wind Telecomunicazioni S.p.a. è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Il Segretario  
Dott.ssa Primarosa Fini

La Presidente  
Prof.ssa Giovanna Cosenza

